

n. 162/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione feriale

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Federica Sacchetto	Presidente
dott. Roberto Beghini	Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo	Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 162/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso

da

Micaela Miola

con l'avv. Emanuele Spata, del Foro di Padova

RICORRENTE

contro

Officine Auree s.r.l.

con l'avv. Massimo Amà, del Foro di Padova

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesse che con ricorso depositato in data 28 giugno 2023, Micaela Miola adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI nei confronti di Officine Auree s.r.l.;



premessò, altresì, che, a fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di essere creditrice nei confronti Officine Auree s.r.l. dell'importo complessivo di € 84.738,17 in forza della sentenza n. 53/2023 emessa dal Tribunale di Padova – Giudice del Lavoro che ha riconosciuto il diritto della Miola ad essere inquadrata in un differente livello contrattuale con conseguente sussistenza del diritto al pagamento delle differenze retributive;

premessò, inoltre, che la ricorrente deduceva sia lo stato di sovraindebitamento della detta società, desumibile anche dalla intervenuta cancellazione dal registro delle imprese (in data 27 luglio 2022) senza avere onorato tutti i debiti, sia la riconducibilità della predetta al concetto di “impresa minore” ai sensi dell’art. 2 CCII;

rilevato, altresì, che, nel costituirsi in giudizio, Officine Auree s.r.l. non sollevava contestazioni, limitandosi a depositare i bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 e a dedurre che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio delle azioni giudiziarie; ritenuto di dover accogliere la domanda;

considerato, infatti, che, indubbia la legittimazione attiva di Micaela Miola, anzitutto, risulta superata la soglia di € 50.000,00 cui all’art. 268, comma II, CCII;

considerato, altresì, che dalla documentazione agli atti – acquisita anche mediante istruttoria d’ufficio – emerge che Officine Auree s.r.l. è riconducibile al concetto di “impresa minore” ai sensi dell’art. 2 CCII;

considerato, inoltre, che l’intervenuta cancellazione della società, previa liquidazione della stessa, senza il pagamento di tutti i debiti evidenzia lo stato di sovraindebitamento;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l’accoglimento della domanda;



visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Officine Auree s.r.l. C.F. 04681330280 con sede legale in Padova, via Beppino Smania n. 1;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Guido Marzella;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Monica Maragotto, con studio in Padova;
- 4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della resistente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova o del Ministero della Giustizia e la trascriva presso gli uffici competenti, ivi incluso il registro delle imprese (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI avuto riguardo ai soci illimitatamente responsabili ed ai legali rappresentanti. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 luglio 2023

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Manuela Elburgo

dott. ssa Federica Sacchetto

